

COMUNE DI SAN PIERO PATTI

PROVINCIA DI MESSINA

Prot. N. 11803

Determinazione Sindacale N° 24

del 09/09/2014

IL SINDACO

PREMESSO che in atto la Giunta Municipale del Comune di San Piero Patti risulta essere così composta: Interdonato Giuseppe Assessore Vice Sindaco – Taranto Salvatore Assessore - Ardiri Graziella Assessore – Ferro Loredana Assessore;

Preso atto che le note datate 19/07/2014 e 30/07/2014 (n/s prot. 9462/14 e 9819/14) a firma dell'Ing. Schepisi Alfonso, n.q. di Presidente del Consiglio Comunale, hanno evidenziato gravi responsabilità dovute alla mancata approvazione del bilancio 2014 nei tempi adeguati, tanto da ritenere addirittura testualmente *".....nell'ipotesi di esame del bilancio a fine agosto è evidente che sarebbero stati già utilizzati ben 8/12 con il risultato che rimanendo disponibili 4/12 non solo ne consegue la dannosa considerazione che nulla (o ben poco) potrà essere programmato, ma verrebbe mortificato l'intero Consiglio Comunale che si vedrà costretto paradossalmente ad approvare un bilancio a consuntivo.....omissis. Siffatti comportamenti si ripercuoteranno sui cittadini anche in termini di accumulo o concentrazione di scadenze; ciò va evitato."*;

Considerato che quanto in esse rappresentato non può certamente essere imputato a responsabilità dell'Assessore Taranto, in quanto la relativa delega al bilancio è stata conferita in data 11/07/2014 e quindi in tempi antecedenti ristrettissimi rispetto alle date delle suindicate note e che tale addebito di responsabilità, invece, può essere riferito all'Assessore Ardiri Graziella con delega al bilancio fino alla data del 10/07/2014;

Considerato che nella seduta di Consiglio Comunale di giorno 08 settembre c.a. è stato costituito un gruppo politico composto dai Consiglieri La Bella, Schepisi e Bongiovanni e che nella relazione introduttiva sono stati evidenziati alcune discordanze politiche con il gruppo di maggioranza consiliare e con la Giunta Municipale guidata dal Sindaco Trovato;

Che, paradossalmente, l'Assessore Ardiri Graziella, facente parte della Giunta Municipale, ha manifestato di condividere le posizioni del nuovo gruppo consiliare dichiarando, tra l'altro, *".....di condividere la relazione esposta da La Bella in quanto nelle riunioni si decideva in un modo e poi si operava diversamente"*;

Che tali affermazioni, oltre ad essere autocritiche e lesive del proprio operato in seno alla Giunta Municipale (in quanto l'Assessore Ardiri ha sempre sottoscritto tutti gli atti sottoposti alla Giunta Municipale), hanno determinato la mancanza di fiducia da parte degli altri componenti la Giunta Municipale;

Che, pertanto, con il predetto Assessore sussistono divergenze non più appianabili nella condivisione di indirizzi politico-amministrativo di tutta la compagine Amministrativa;

Tenuto conto, quindi, che è venuto meno il rapporto di fiducia e che occorre necessariamente revocare l'incarico di Assessore Comunale, al fine di garantire l'unità di indirizzo politico ed il corretto ed efficace svolgimento del ruolo di collaborazione della Giunta Municipale;

Visto l'art. 12, comma 9 della Legge regionale n. 7 del 26/08/1992 s.m.i., in base al quale "il Sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della Giunta";

Considerato, altresì, che il citato l'art. 12, comma 9, della Legge regionale n. 7/1992, attribuisce al Sindaco un potere caratterizzato da ampia discrezionalità, accentuata dalla dizione letterale utilizzata dal legislatore regionale "il Sindaco può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della Giunta" (TAR Palermo, Sezione I, Sentenza 5 marzo 2004 n. 446);

Ritenuto che la motivazione del provvedimento di revoca dall'incarico di uno o più Assessori può senz'altro basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa rimesse in via esclusiva al Sindaco (*Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza 23 gennaio 2007 n. 209 - Sentenza 21 gennaio 2009 n. 280 - Sentenza 12 ottobre 2009 n. 6253*);

Ritenuto, inoltre, che per la revoca dell'incarico di Assessore Comunale non è necessaria la comunicazione agli interessati dell'avvio del procedimento (*Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza 23 gennaio 2007 n. 209 - Sentenza 21 gennaio 2009 n. 280 - Sentenza 12 ottobre 2009 n. 6253*);

Visto lo Statuto Comunale;

DETERMINA

Per quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente trascritto,

- 1) **Di revocare**, come di fatto revoca, la propria precedente Determinazione Sindacale n. 43 del 28.5.2012 con la quale è stata nominata Assessore Comunale la D.ssa Ardiri Graziella, nata a Messina il 23.9.1975;
- 2) **Di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed esente da controllo.
- 3) **Di notificare** copia del presente atto all'interessata.
- 4) **Di trasmettere**, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 12, comma 10, della legge regionale n. 7/1992, come modificato dall'art. 8 della legge regionale 15 settembre 1997 n. 35, il presente atto al Consiglio Comunale, all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica ed alla Prefettura di Messina.



IL SINDACO
Avv. *Ornella* Trovato